

considerando che in queste condizioni è opportuno aumentare il volume della riserva comunitaria all'80 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri verso detta riserva quando questa è utilizzata all'80 %; che nella suddetta riserva saranno riversati ugualmente i resti eventuali delle quote attribuite agli Stati membri in sede di ripartizione del volume contingentale e che al 1° gennaio 1993 non sarebbero utilizzati;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente:

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri	1989	1990	1991
Benelux	7 621	9 339	13 229
Danimarca	1 748	2 404	1 602
Germania	48 591	50 451	62 242
Grecia	586	5 699	16 014
Spagna	156	9 514	22 916
Francia	19	—	—
Irlanda	2 973	2 282	2 783
Italia	431	54	9 947
Portogallo	—	—	124
Regno Unito	83 773	70 436	65 545
Totale	145 898	150 179	184 402

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono approssimativamente stabilirsi come segue:

Benelux	6,30
Danimarca	1,20
Germania	33,56
Grecia	2,55
Spagna	6,80
Francia	—
Irlanda	1,68
Italia	2,18
Portogallo	—
Regno Unito	45,73;

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingentale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	214 268	esenzione